

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

PROVINCIA DI COMO

Via Trieste 11 – 22010 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

P.IVA e Codice Fiscale 00709670137

Tel. 0344 66123

E-mail: anagrafe@comune.sanbartolomeovalcavargna.co.it

PEC comune.sanbartolomeovc@pec.regione.lombardia.it

DEPOSITO DELL'ELENCO DEGLI ISCRITTI NELLA LISTA DI LEVA DELLA CLASSE 2009

IL SINDACO

Visto l'art. 1935 del D. Lgs. 15.03.2010 n. 66 del Codice dell'ordinamento militare;

Visti gli articoli 14 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Viste le Circolari del Ministero della Difesa e principalmente la n. LEV/001264 U.D.G. del 17.03.2005, recante: "Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai sensi della Legge 23.08.2004, n. 266" e la n. 2008/62218 del 18.03.2008, recante: "Invio delle liste di leva al Ministero della Difesa";

RENDE NOTO

Che l'elenco nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2009, trovasi depositato da oggi e fino al 15.02.2026, nell'ufficio segreteria di questo Comune.

Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo della amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva. Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Art. 1928 – Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati:

1. In attuazione all'art. 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice.
2. Nessun cittadino italiano soggetto a obblighi di leva può essere ammesso a ufficio pubblico se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o riesserne esente.
4. L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 1929 Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
 - a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione
 - b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate
3. Nei casi in cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dalla residenza comunale, li 1° febbraio 2026

IL SINDACO
Bari Eleonora